

All'ill.mo sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma

Il sottoscritto, _____ nato a _____
 _____ il _____ residente in _____
 via _____, nella qualità di persona offesa, propone

Denuncia Querela

rappresentando i seguenti fatti suscettibili di rilevanza penale.

Il giorno _____ il sottoscritto, trovandosi in _____, via _____, è stato fermato dai _____, della _____, intervenuti che mi hanno contestato la supposta violazione dell'ormai spirato d.p.c.m. del _____, poiché il sottoscritto non avrebbe avuto con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Orbene, la condotta dei predetti è suscettibile di rilevanza penale per i seguenti

MOTIVI

1) Abnormità della delibera del consiglio dei ministri 31 gennaio 2020. (dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (20A00737) (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020) .

La dichiarazione dello stato di emergenza e conseguente limitazione delle libertà costituzionali è prevista soltanto nell'ipotesi di "stato di guerra", che viene deliberato dal Parlamento, e non dal Governo: "Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari" (art. 78 Cost.).

La dichiarata "pandemia" non è una guerra, come ha bene affermato S. Cassese (all.2), giudice emerito della Corte Costituzionale, nell'intervista concessa il 14.4.2020 a "il dubbio", il quotidiano dell'Avvocatura italiana (<https://www.ildubbio.news/2020/04/14/cassese-la-pandemia-non-e-una-guerra-pieni-poter-i-al-governo-sono-illegittimi/>): "Nell'interpretazione della Costituzione non si può giocare con le parole. Una pandemia non è una guerra. Non si può quindi ricorrere all'articolo 78. La Costituzione è chiara".

Anche l'ex presidente della Consulta Baldassarre (all.3) ha detto: "Cassese lo ha denunciato nel silenzio degli altri costituzionalisti. Ci si sta approfittando di una situazione grave con disposizioni costituzionalmente assolutamente illegittime" (https://www.adnkronos.com/fatti/politica/2020/04/27/baldassarre-dpcm-tutto-incostituzionale_NCkg79J8eVOblBGG6m3byH.html).

Il presidente emerito della Corte Costituzionale Annibale Marini (all.4) è dello stesso avviso: "C'è un vizio nel fondamento costituzionale del d.p.c.m. Conte" (https://www.liberoquotidiano.it/news/politica/22321933/giuseppe_conte_dpcm_incostituizionale_annibale_marini_presidente_corte_irregolarita_contenuto.html).

Il Governo Conte, invece, incurante della riserva di legge, di giurisdizione e dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, con i suoi d.p.c.m. ha preteso di restringere i cittadini nelle loro abitazioni dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo, limitare l'esercizio del culto cattolico al di fuori delle ipotesi consentite dall'art. 19 Cost. (limite del buon costume), di imporre le mascherine a tutti indistintamente senza alcuna evidenza scientifica, contro le leggi antiterrorismo nonché contro il parere del CTS, il quale ne ha suggerito l'uso "*solo se si sospetta di essere malato o assistere persone malate*" (all.5, cfr. p. 2 verbale 28.2.2020).

Orbene, anche l'art. 25 commi I e II del Codice della Protezione civile (d.lgs. 1/2018) stabilisce che, nell'ipotesi di circoscritti eventi calamitosi, "si provvede mediante ordinanze di protezione civile (e dunque non d.p.c.m.), da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea". Dette ordinanze "devono contenere l'indicazione delle principali

norme a cui si intende derogare, devono essere specificamente motivate e devono provvedere all'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive".

Come risulta evidente dalla lettura della citata norma, eventuali contingenti restrizioni - realizzate illegittimamente con d.p.c.m. e non con ordinanza della Protezione Civile di concerto con le Regioni - fanno salvi i principi dell'ordinamento giuridico (tra cui la inviolabilità della libertà personale e la necessità del consenso per i trattamenti sanitari) e le norme dell'U.E..

Ora, il Governo Conte, con i suoi famigerati d.p.c.m. ha manifestamente violato gli artt. 13 Cost. - 5 e 9 CEDU (libertà personale e divieto di arbitrarie detenzioni), nonché 16 Cost. - 2 Prot. 4 CEDU, oltre al mentovato art.1 del Codice della Protezione Civile.

Tanto premesso, si osservi che **il compito delle Forze dell'ordine non è la cieca esecuzione degli arbitri dell'esecutivo, ma la fedeltà alla Repubblica Italiana, alle sue leggi ed alla Costituzione**. Esse dunque hanno l'obbligo di comportarsi da "baluardo" di legalità perfino contro gli eventuali soprusi delle Istituzioni.

Il nostro ordinamento costituzionale non prevede la possibilità di conferire poteri speciali al Governo al di fuori del caso in cui sia dichiarato lo stato di guerra.

Parimenti esistono diritti, come il diritto alla libertà personale di cui all'art. 13 Cost., che risultano essere inviolabili.

Qualsivoglia forma di detenzione domiciliare in assenza di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria, ancorché limitata a determinate fasce orarie, è pacificamente illecita e gli eventuali provvedimenti amministrativi che disponessero il contrario dovrebbero essere non solo disapplicati dal Pubblico Ufficiale, ma perfino trasmessi alla Magistratura come notizia di reato ex art. 331 c.p.p..

Quand'anche il Governo Conte avesse ritenuto di sospendere le libertà costituzionali inviolabili - nonostante il divieto posto dall'art. 78 Cost. - non avrebbe potuto farlo senza previamente notificare la propria intenzione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa (art. 15 CEDU), avviando la relativa procedura di controllo.

Ciò non ha fatto: per l'effetto, tutte le norme e d.p.c.m. limitativi della libertà personale e di circolazione sono manifestamente illegittimi ed incostituzionali anche per violazione degli artt. 10 e 11 Cost. (non potendo un Paese membro U.E. recedere ad nutum dagli obblighi internazionalmente assunti).

A conferma della tesi esposta, si osservi che il Parlamento europeo (all.6), con Risoluzione del 13 novembre 2020 su "impatto delle misure connesse al COVID-19 sulla democrazia, sullo Stato di diritto e sui diritti fondamentali (2020/2790 RSP)" ha raccomandato che le misure adottate dagli Stati Membri "rispettino lo Stato di diritto, i diritti fondamentali e la responsabilità democratica", di far "ricorso ai poteri di emergenza previsti dal diritto comune o alla legislazione ordinaria" e di "garantire il pieno rispetto del diritto dell'UE" ed ha infine insistito "affinché gli Stati membri si astengano dall'adottare misure che avrebbero un impatto sui diritti fondamentali".

Pertanto i suddetti agenti verbalizzanti non solo non hanno ottemperato all'obbligo di denuncia gravante su ogni pubblico ufficiale, ma si sono resi correi dei reati eventualmente configurabili e come esposti nella presente querela.

2) Violazione del principio di legalità.

A mente dell'art. 1 della l.689/1981 "nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge...". La norma in parola introduce, secondo il costante insegnamento del Supremo Collegio, una "riserva di legge da intendersi come assoluta" (Cass. civ., Sez. II, 25/06/2008, n. 17403; Cass. civ., Sez. I, 27/01/2005, n. 1696; Cass. civ., Sez. I, 06/11/1999, n. 12367; Cass. civ. 933/1990).

Invero, lo strumento del d.p.c.m., introdotto per la prima volta con la l. 400/1988, con riferimento specifico e limitato all'ordinamento della Presidenza, è un provvedimento di carattere organizzativo, emanato dal capo dell'Esecutivo nell'ambito delle funzioni di coordinamento politico - amministrativo.

Non è fonte del diritto, non essendo contemplato nell'art. 1 delle preleggi, come insegnano numerose sentenze del Consiglio di Stato e della Corte Costituzionale (Cons. Stato, Sez. V, 26/09/2007, n. 4970; Corte cost., 14/05/1999, n. 169; Cons. Stato, Sez. IV, 04/02/2004, n. 398).

Non essendo fonte del diritto, ed essendo comunque spirato, il contestato d.p.c.m. non può a maggior ragione limitare i diritti fondamentali sanciti da norme costituzionali e dai Trattati europei.

3) Supposta violenza privata.

In virtù di quanto sopra esposto, la pretesa del _____, azionata con il verbale n. _____ del _____ contro il sottoscritto querelante (all.1) integra gli estremi della violenza privata ovvero dell'estorsione, poichè gli stessi (eventualmente in concorso con i superiori gerarchici) hanno eseguito un ordine criminioso, volto a limitare la libertà personale e di spostamento del sottoscritto al di là ed al di fuori della riserva di legge e di giurisdizione costituzionalmente prevista.

In virtù di quanto sopra esposto,

VALUTI IL SIG. P.M.

se il sig. Giuseppe Conte, attuale presidente del consiglio dei ministri, le forze dell'ordine verbalizzanti ed i loro superiori gerarchici abbiano eventualmente commesso i seguenti reati:

a) concorso (con l'autore del d.p.c.m. ed i suoi sodali ed ausiliari) in attentato contro la Costituzione (283 c.p.), poichè, avendo prestato giuramento su di essa prima di svolgere il loro ufficio, non potevano non sapere che il Governo, di cui sono il "braccio armato", non può esercitare i pieni poteri al di fuori dello "Stato di guerra" dichiarato dal Parlamento;

b) abuso d'ufficio (323 c.p.), poichè i verbalizzanti non potevano non sapere che ogni forma di limitazione della libertà personale è soggetta a riserva di legge e di giurisdizione, e conseguentemente non potevano pretendere che il sottoscritto indossasse la mascherina e tenesse una distanza interpersonale di un metro; inoltre, non potevano non sapere che l'art. 1 della legge 689/1981 prevede una riserva di legge assoluta e quindi non potevano elevare sanzioni sulla base del d.p.c.m. non più in vigore;

c) omessa denuncia di reato (art. 361 c.p.) poichè i verbalizzanti, lungi dall'eseguire l'ordine illecito di limitare la libertà personale del querelante, avrebbero dovuto non solo disapplicare il predetto ordine, ma informare prontamente l'Autorità giudiziaria ex art. 331 c.p.p.;

d) violenza privata (610 c.p.) e/o estorsione (629 c.p.), in merito al verbale n. _____ del _____ illecitamente elevato ai danni del sottoscritto.

Pertanto il sottoscritto _____, come sopra generalizzato,

CHIEDE

la punizione – ove ritenuti responsabili - del sig. Giuseppe Conte, attuale presidente del consiglio dei ministri, del _____, autore del verbale n. _____ del _____ e di altri soggetti concorrenti per i supposti superiori reati o altri eventualmente configurabili, ed altresì fa istanza, ai sensi degli artt. 405 e 408 c.p.p., di essere avvisato nei casi di richiesta di proroga delle indagini e richiesta di archiviazione onde proporre opposizione.

Si oppone all'emissione di eventuale decreto penale di condanna.

Si allegano:

- all.1 verbale n. _____ del _____;

4

- all.2 intervista a S. Cassese;
- all.3 intervista a Baldassarre;
- all.4 intervista ad A. Marini;
- all.5 verbale CTS del 28.2.2020;
- all.6 risoluzione parlamento europeo.

Con osservanza

Luogo: _____

data: _____

firma leggibile: _____